

nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma integra gli estremi oggettivi e soggettivi del più grave delitto di maltrattamenti, qualora tale violenza sia ripetuta e sistematica. L'abuso dei mezzi di correzione postula l'eccesso in mezzi giuridicamente leciti e tale non può ritenersi l'uso della violenza, neppure se eventualmente posta in essere nell'esercizio dello *jus corrigendi*.

\*\*\*

## 6. MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI.

### Art. 572 c.p.

*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione **da tre a sette anni** (trattamento sanzionatorio modificato dal cd. Codice Rosso L. 19 luglio 2019, n. 69).*

*La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi (comma inserito dal cd. Codice Rosso).*

*Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.*

*Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato (comma inserito dal cd. Codice Rosso).*

### 6.1. PREMessa INTRODUTTIVA.

L'analisi della fattispecie di "maltrattamenti" impone un breve passaggio sulla riforma intervenuta nel 2012. Ed, infatti, la legge 1 ottobre 2012, n. 172 sulla "**ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**" ha determinato la modifica della rubrica dell'art. 572 c.p. sostituendo all'originaria dizione "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli" l'attuale "**Maltrattamenti contro familiari e conviventi**". Ad oggi, dunque, vi è la piena equiparazione tra la nozione istituzionale di famiglia e le altre forme di convivenza.

### 6.2. BENE GIURIDICO TUTELATO.

Il delitto di maltrattamenti è collocato dal Codice Rocco tra i delitti contro la famiglia, con una scelta di politica criminale innovativa rispetto al previgente Codice Zanardelli

che inquadrava il reato in esame nell'ambito dei delitti contro la persona. Questo perché la condotta in esame assume come destinatari dei maltrattamenti soggetti legati da particolari vincoli di relazione familiari o di cura con l'autore della condotta. In virtù di ciò, il **bene giuridico tutelato va individuato nella salvaguardia del legame giuridico intercorrente fra persone appartenenti alla medesima famiglia** o ad un vincolo ad esso assimilabile per gli aspetti testé delineati, con conseguente tutela dell'integrità psicofisica, del patrimonio morale, della libertà, del decoro del soggetto passivo del reato. Secondo altra parte della dottrina, il bene giuridico tutelato sarebbe rappresentato dalla **famiglia**, quantomeno in termini aggiuntivi rispetto a quello prima indicato; queste considerazioni avevano portato ad affermare la **natura plurioffensiva** del delitto in questione. Queste ultime soluzioni possono dirsi del tutto superate, anche alla luce dell'intervento normativo del 2012, in quanto il legislatore menziona non solamente persone di famiglia ma anche soggetti legati da altri rapporti.

### 6.3. I SOGGETTI DEL REATO.

Nonostante la formulazione della norma, il delitto in esame appartiene alla categoria dei **reati propri**. Ed infatti, ancorché si parli di "chiunque", soggetto attivo del reato può essere soltanto chi sia legato alla vittima dalla particolare relazione prima esaminata.

Il legislatore non fornisce una definizione di **persona di famiglia**, la cui esatta individuazione è compito attribuito all'interprete. Già prima dell'intervento legislativo del 2012, il concetto di famiglia rilevante ai fini dell'art. 572 si discostava dalla famiglia intesa in senso civilistico: infatti alla famiglia basata sul matrimonio si aggiungevano anche le relazioni scaturenti da filiazione naturale e la convivenza *more uxorio* (sin da Cass. Pen., Sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 21329).

Come prima anticipato, la questione ha perso di rilevanza in considerazione del fatto che, ad oggi, la disposizione fa espresso riferimento alla convivenza.

#### ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

In un recente intervento, la Suprema Corte ha avuto modo di approfondire alcuni aspetti di primaria importanza attinenti alla definizione di "rapporto di fatto" e di "convivenza". Secondo Cass. Pen., Sez. VI, 15 luglio 2014, n. 31121 "la norma di cui all'art. 572 c.p., non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma **qualunque relazione che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all'interno di un gruppo di persone, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare**. (...) Ciò detto, sembra chiaro come la fattispecie non esiga affatto il **carattere monogamico** del vincolo sentimentale posto a fondamento della relazione, e neppure una continuità di convivenza, intesa quale coabitazione. È necessario piuttosto, ed unicamente, che detta relazione presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà."

In alcune sentenze, si è rimarcato che, per la configurabilità del reato previsto dall'art. 572 c.p., **non sarebbe necessario il requisito della convivenza o coabitazione**, in particolar modo in casi di separazione (consensuale o giudiziale) dei coniugi: "ove la dinamica familiare resti inalterata, in termini di attualità del vincolo "abusato", l'interruzione della convivenza non esclude la possibile prosecuzione o l'avvio di una condotta di maltrattamenti. Del resto, l'orientamento consolidato che, anche prima della recente

*riforma, ha esteso alle comunità non fondate sul matrimonio la tutela apprestata dalla norma de qua si fonda proprio sulla centralità che assume, nell'economia della fattispecie, lo **stabile vincolo affettivo ed umano** da proteggere contro fenomeni di sopraffazione. Non a caso, proprio trattando dell'ipotesi di separazione intervenuta tra i coniugi, questa Corte ha avuto cura di precisare come l'integrazione del reato resti possibile se e quando "l'attività persecutoria si valga proprio o comunque incida su(i) vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata", Cass. Pen., Sez. VI, 15 luglio 2014, n. 31123.*

Il vincolo giuridico preso in considerazione dalla norma, oltre che da un legame di natura prettamente familiare, può altresì **discendere da un rapporto di autorità**, di dipendenza scaturente dallo svolgimento di una professione o di un'arte ovvero da rapporti di cura e di custodia, come nell'ipotesi di soggetti affidati ad una pubblica struttura di assistenza.

Se non vi è dubbio che per tutti gli altri rapporti menzionati nell'art. 572 c.p. tale relazione debba avere natura giuridica, maggiori perplessità nascono circa i **rapporti di autorità**. Viene in rilievo, in particolare, la possibilità di sussumere nell'ambito dell'art. 572 c.p. il fenomeno del c.d. **mobbing lavorativo**, quella condotta cioè posta in essere dal datore di lavoro in danno del lavoratore e connotata da una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell'esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro. La difficoltà, all'evidenza, nasce dalla riconduzione di tale fenomeno al paradigma di tutela delle relazioni endofamiliari, che costituisce la *ratio* originaria della norma.

#### **6.4. LA CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE.**

La norma in esame prevede un **reato abituale**.

In particolare, il primo comma sanziona un'ipotesi di **reato abituale proprio**, cioè connotato dal fatto di comporsi di una serie di condotte, potenzialmente anche di per sé lecite, ma che assumono carattere di illiceità in ragione del loro protrarsi nel tempo. Invero, **non è sufficiente un momentaneo venir meno ai propri doveri** mediante l'attuazione di fatti episodici, essendo richiesto un regime di vita vessatorio, al quale la vittima non riesce a sottrarsi e che costituisce la risultante di una pluralità di prevaricazioni e sofferenze inferte alla vittima del reato. La stessa dizione normativa, che si riferisce non ad un maltrattamento, bensì a maltrattamenti, evoca la necessità di un ripetersi prolungato nel tempo di una pluralità di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo, esplicitandosi in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni, umiliazioni ma anche atti di disprezzo e offesa alla dignità della persona umana. Il reato si perfeziona quindi nel momento in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti, mentre ogni successiva condotta vessatoria si riallaccia alle precedenti dando vita ad un illecito strutturalmente unitario e spostando in avanti il momento della consumazione (e quindi della prescrizione: Cass. Pen., Sez. VI, 4 novembre 2016, n. 52900).

Il ripetersi della condotta può ben essere intervallato nel tempo, non richiedendosi necessariamente la quotidianità della stessa, purché l'insieme delle condotte sia idoneo

nel suo complesso a connotare un regime di vita che cagioni profonda sofferenza e prevaricazione nei confronti della vittima. Pertanto, la sussistenza di periodi di normalità e di accordo con la vittima del reato intervallati agli atti di prevaricazione non è idonea a far venir meno gli estremi del reato.

La giurisprudenza e la dottrina maggioritarie ammettono che il reato in esame possa realizzarsi non solo mediante una condotta attiva, ma **anche mediante un'omissione**, integrata qualora coloro cui sono attribuiti oneri di protezione tollerino la produzione di sofferenze fisiche e morali a carico del soggetto passivo, non attivandosi o attivandosi in maniera del tutto inadeguata ad impedire l'evento ovvero attuando una condotta di disinteresse o rifiuto a fronte di evidente stato di disagio psicologico e morale del soggetto passivo del reato.

Il reato di maltrattamenti è integrato non soltanto da specifici fatti commissivi direttamente opprimenti la persona offesa, tanto da imporle un inaccettabile e penoso sistema di vita, ma **altresì da fatti omissivi di deliberata indifferenza verso elementari bisogni esistenziali e affettivi di una persona disabile**, atteso che l'indifferenza espressa con dissimulata severità è fonte di inutile mortificazione, tale da incidere - non meno di gesti di reale violenza - sulla qualità di vita della persona offesa, contraddistinta da quotidiani atti commissivi (sgridate, rimproveri) ed omissivi (vestiario dimesso e sporco, scarsità del cibo, mancanza di igiene) producenti gratuite umiliazioni e durevoli sofferenze psicologiche della stessa persona offesa affidata per ragioni di cura e vigilanza al soggetto agente (Cass. Pen., Sez. VI, 17 gennaio 2013, n. 9724).

La giurisprudenza riteneva integrato il delitto di cui all'art. 572 c.p., nell'ambito della condotta maltrattante di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, anche la **"posizione passiva dei figli minori"** laddove questi siano **"sistematici spettatori obbligati"** delle manifestazioni di violenza, anche psicologica. Deve però trattarsi di un quadro di fatti commissivi, abitualmente lesivi della personalità materna, ma al tempo stesso connotati, in capo al soggetto maltrattante, e per la parte corrispondente alla "prole-presente", da "indifferenza omissiva", frutto di una deliberata e consapevole insofferenza e trascuratezza verso gli elementari ed insopprimibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli stessi, nonché realizzati in violazione dell'art. 147 c.c., in punto di educazione e istruzione al rispetto delle regole minimali del vivere civile, cui non si sottrae la comunità familiare regolata dall'art. 30 della Carta costituzionale (Cass. Pen., Sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 4332 e Cass. Pen., Sez. VI, sent. 2 maggio 2018, n. 18833).

Oggi questo orientamento è stato positivizzato dal legislatore nel recente intervento "Codice Rosso", che ha introdotto un nuovo comma 4 prevedente che il minore che assiste ai maltrattamenti è considerato persona offesa.

Secondo una parte della dottrina ci si trova al cospetto di un **reato di evento**, rappresentato dall'inflizione di durevoli sofferenze fisiche e morali. Secondo un diverso orientamento, il reato è di mera condotta, dal momento che la sofferenza inferta alla vittima non costituisce evento ulteriore del reato, avvinto alla condotta da

un nesso di causalità, bensì un mero atteggiarsi della condotta, necessario perché la stessa assuma rilevanza penale (PATERNITI).

### 6.5. ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO.

Il dolo, secondo l'orientamento maggioritario, è generico e consiste nella **consapevolezza e volontà dell'agente di infliggere una serie di sofferenze alla vittima** del reato mediante una pluralità di episodi di aggressione alla sfera morale e fisica avvinti da un nesso psicologico comune, pur senza che vi sia unicità del disegno criminoso, elemento tipico del reato continuato. In altri termini, l'autore del reato nutre la consapevolezza di porre in essere l'atto di prevaricazione in un contesto di reiterazione della condotta vietata, senza che occorra una programmazione fin dall'inizio dei singoli episodi. Pertanto, il dolo del reato di maltrattamenti è unitario e non può essere scisso nella volontà di porre in essere i singoli atti di prevaricazione.

#### ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Secondo la giurisprudenza, non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità o abbia avuto il proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale; non è, quindi, richiesto un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto, essendo l'elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni (*Cass. Pen., Sez. VI, 26 giugno 2018, n.29255*).

In termini la recente *Cass. Pen., Sez. VI, 19 marzo 2019, n. 12196* secondo cui “L'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia non richiede la programmazione di una pluralità di atti: basta la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già attuata in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima; in altri termini, la sussistenza del dolo unitario non richiede l'intenzione di sottoporre la persona offesa, in modo continuo e abituale, a una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria”.

### 6.6. CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE E REATI CULTURALMENTE ORIENTATI.

Particolarmente vivace è il dibattito circa la sorte da riservare a condotte di maltrattamenti posti in essere da soggetti provenienti da differenti contesti culturali e sociali, all'interno dei quali le predette condotte delittuose sono espressione di una ordinaria gestione dei rapporti interpersonali.

Il tentativo di dare una soluzione a questo interrogativo passa attraverso l'analisi delle categorie dogmatiche e la riconducibilità di tali condotte alle diverse “cause di non punibilità” conosciute dal diritto penale.

Su un primo fronte, può invocarsi il **riconoscimento di un'esimente penale**, una sorta di scriminante riconducibile **all'esercizio del diritto**, da noi prevista all'art. 51 c.p. Segnatamente, la fonte di questo diritto sarebbe da individuarsi in una **consuetudine** diffusa nella comunità di appartenenza. Di conseguenza, la risposta al quesito dipende dal valore che si intende attribuire alla consuetudine come fonte del diritto in grado di escludere l'antigiuridicità di un fatto tipico, e soprattutto se questa possa essere considerata quale consuetudine *contra legem*.

Seguendo una differente impostazione, il problema andrebbe affrontato sotto il profilo **dell'elemento soggettivo**, ascrivendo rilievo alla **non consapevolezza**, conseguente all'antinomia rimarcata, **del disvalore del fatto**: l'autore del reato culturalmente orientato andrebbe così assolto per difetto del dolo richiesto ai fini del riconoscimento di responsabilità.

Ridimensionano la portata del rilievo ascrivibile alla diversità culturale quanti, invece, sostengono che lo stesso debba attenere alla sola personalizzazione della pena, materializzandosi in sede quindi di **commisurazione** in concreto della sanzione, *ex art. 133 c.p.*

**ORIENTAMENTI  
GIURISPRUDENZIALI**

I giudici italiani tendono ad escludere che il riconoscimento di un rilievo penale alla diversità culturale possa spingersi fino ad ammettere una sorta di esimente o scusante in presenza di condotte che, per quanto approvate dalla cultura di provenienza, sono lesive di beni fondamentali, dal nostro ordinamento presidiati sul piano costituzionale.

Il tema è spesso oggetto di attento vaglio giurisprudenziale con riferimento a condotte di maltrattamenti, quasi sempre in danno non di italiani, ma di familiari: condotte che si assumono tenute in adesione a norme culturali dei Paesi di provenienza.

Emblematica di una precisa e meditata scelta di campo è la motivazione di *Prez. Torino, 4 novembre 1991, Husejinovic*, riguardante il caso di due genitori stranieri cui era contestato il delitto di maltrattamenti in famiglia per aver costretto i propri cinque figli minori a mendicare per più ore sulla strada.

Nell'interrogarsi sulla consapevolezza, in capo agli imputati, del disvalore sociale della condotta da loro posta in essere, il giudice affermava che *“nel caso di specie la “cultura” degli imputati non può ridondare a loro favore, avendo gli stessi offeso un bene giuridico - la dignità della persona del minore - “che trova un saldo ancoraggio nella Costituzione attualmente in vigore”*.

Più di recente, *Cass. Pen., Sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 46300*, occupandosi di un caso di maltrattamenti posti in essere dall'immigrato in danno dei suoi familiari, in omaggio ad una norma culturale di appartenenza che considera la potestà maritale idonea a giustificare condotte siffatte, ha esplicitamente e fermamente escluso che il riconoscimento del rilievo penale della diversità culturale possa spingersi fino all'introduzione e all'accettazione nella società di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come “antistorici”, a fronte dei risultati ottenuti per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona.

Il **gruppo minoritario non può pretendere che la sua cultura sia globalmente accolta** nella società di arrivo o comunque della maggioranza, senza le dovute distinzioni effettuate tenendo conto della gerarchia di valori come delineata dalla Costituzione.

Tanto non esclude, peraltro, che il giudice, pur condannando, possa tener conto di quella diversità culturale **in sede di commisurazione in concreto della pena**, assicurandone personalizzazione ed adeguatezza.

Sulla **carenza di efficacia scriminante** in capo alle tradizioni culturali proprie di altri popoli o di altre etnie, *Cass. Pen., Sez. V, 28 settembre 2012, n. 37638* ha ricordato che *“in tema di riduzione e mantenimento in servitù posta in essere dai genitori nei confronti dei figli e di altri bambini in rapporto di parentela, ridotti in stato di soggezione*

*continuativa e costretti all'accattonaggio, non è invocabile da parte degli autori delle condotte la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini delle popolazioni zingare di usare i bambini nell'accattonaggio, atteso che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 preleggi".*

In senso assolutamente conforme, si è pronunciata Cass. Pen., Sez. VI, 13 maggio 2014, n. 19674, secondo cui sono del tutto irrilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie de qua "eventuali pretese o rivendicazioni legate all'esercizio di particolari forme di potestà in ordine alla gestione del proprio nucleo familiare, ovvero specifiche usanze, abitudini e connotazioni di dinamiche interne a gruppi familiari che costituiscano il portato di concezioni in assoluto contrasto con i principii e le norme che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano e della concreta regolamentazione dei rapporti interpersonali, tenuto conto del fatto che **la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia (artt. 2, 29 e 31 Cost.), nonché il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale (art. 3 Cost., commi 1 e 2), costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione di diritto o di fatto nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili**".

Da ultimo, Cass. Pen., Sez. III, 29 gennaio 2015, n. 14960, ha osservato che "in una società multietnica non è concepibile la scomposizione dell'ordinamento in altrettanti statuti individuali quante sono le etnie che la compongono, non essendo compatibile con l'unicità della tessuto sociale - e quindi con l'unicità dell'ordinamento giuridico - l'ipotesi della convivenza in un unico contesto civile di culture tra loro configgenti. La soluzione [...] civilmente e giuridicamente praticabile è quella opposta, che armonizza i comportamenti individuali rispondenti alla varietà delle culture in base al principio unificatore della centralità della persona umana, quale denominatore minimo comune per l'instaurazione di una società civile. In questo quadro concettuale si profila, come essenziale per la stessa sopravvivenza della società multietnica, l'obbligo giuridico di chiunque vi si inserisce di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina, non essendo di conseguenza riconoscibile una posizione di buona fede in chi, pur nella consapevolezza di essersi trasferito in un paese diverso e in una società in cui convivono culture e costumi differenti dai propri, presume di avere il diritto - non riconosciuto da alcuna norma di diritto internazionale - di proseguire in condotte che, seppure ritenute culturalmente accettabili e quindi lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere.

In tali condotte **non è pertanto configurabile una scriminante, anche solo putativa**, fondata sull'esercizio di un presunto diritto, escluso in linea di principio dall'ordinamento.

Il granitico orientamento restrittivo della Corte di Cassazione si traduce, di contro, nel riconoscimento da parte della giurisprudenza più recente della rilevanza dell'orientamento culturale in sede di commisurazione della pena. In particolare, Cass. pen. Sez. VI, 15 febbraio 2017, n. 10906 ha statuito che "nel reato di *maltrattamenti familiari* possono essere riconosciute le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis

*c.p. ai genitori che, per la loro inadeguatezza etno-culturale, ritengono consentite punizioni corporali sul figlio minore che nel Paese di origine (Marocco) non costituiscono illecito, allorché la loro incapacità culturale non gli ha permesso di rendersi conto della patologia diagnosticata al figlio stesso a causa dei loro atti, nonché per la loro incapacità di gestirne i suoi comportamenti oppositivi e provocatori (ricondotti, pur sbagliando, ad aspetti caratteriali) che si proponevano di contenere con metodi non certamente consentiti ed erroneamente ritenuti educativi”.*

Infine, **Cass. Pen. Sez. VI, 1 ottobre 2018, n. 43283** ha stabilito che integra il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non quello di abuso dei mezzi di correzione, la consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio minore di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche qualora gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore.

### 6.7. RAPPORTI CON ALTRI REATI.

Il delitto di cui all'art. 572 c.p. **assorbe i reati di ingiuria, percosse e minacce**, così come le lesioni lievi e lievissime qualora siano involontarie; queste ultime concorrono, invece, con il delitto di maltrattamenti quando siano volontariamente inferte.

Non sono assorbite al contrario le lesioni gravi o gravissime ovvero la morte della vittima del reato, le quali – qualora siano conseguenza non voluta dall'agente – sono assoggettate alla disciplina di cui al secondo comma dell'art. 572 c.p., che prevede una pena severa rispetto alla fattispecie descritta nel primo comma.

Anche il **suicidio** della vittima rientra nella previsione di cui al secondo comma qualora sussista un nesso eziologico con i maltrattamenti subiti che abbiano cagionato uno stato di prostrazione nel soggetto passivo risolvendosi in un vero e proprio trauma fisico e psichico. Per la punibilità, tuttavia, la giurisprudenza richiede che **l'evento** sia la **conseguenza prevedibile in concreto della condotta** di base posta in essere dall'autore del reato e non sia, invece, il frutto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente.

#### ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

In una recente pronuncia (**Cass. Pen., Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 46848**), la Cassazione ha approfondito la questione del nesso causale tra condotta di maltrattamenti ed evento non voluto per la configurazione dell'aggravante *ex co.* 2 dell'art. 572 c.p.

L'evento più grave (morte o lesioni) viene ascritto al soggetto agente sulla base del **mero rapporto di causalità materiale** rispetto alla sua condotta, **senza**, peraltro, che sia necessario che i fatti di maltrattamento costituiscano la **causa unica ed esclusiva degli eventi più gravi**, stante il principio della equivalenza delle cause o della *“conditio sine qua non”* di cui all'art. 41 c.p. In caso di concomitanza di fattori causali, tuttavia, l'ipotesi aggravata non sarà configurabile *“se le pregresse condotte di maltrattamento risultino del tutto inidonee a causare l'evento aggravatore, (...) che, invece, si ricollega ad una specifica ed autonoma condotta, avente una forza eziologica propria ed autonoma. Inoltre, è necessario che tra le pregresse condotte di maltrattamento e la condotta cui sia direttamente riferibile l'evento aggravatore non vi sia una cesura logica e cronologica, poiché, altrimenti, non sarebbe possibile propriamente affermare che le lesioni gravi o gravissime ovvero la morte “derivano” dai maltrattamenti, dato*